

Causa T-362/04

Leonid Minin contro Commissione delle Comunità europee

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Liberia — Congelamento dei fondi delle persone collegate a Charles Taylor — Competenza della Comunità — Diritti fondamentali — Ricorso di annullamento»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 31 gennaio 2007 II - 207

Massime della sentenza

1. *Diritto internazionale pubblico — Carta delle Nazioni Unite — Obblighi che ne risultano — Carattere vincolante per la Comunità*

2. *Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico*
(Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 872/2004; regolamenti della Commissione n. 1149/2004 e n. 874/2005)
3. *Trattato CE — Regimi di proprietà — Principio di neutralità — Limiti*
(Artt. 60 CE, 83 CE, 133 CE, 295 CE e 301 CE)
4. *Atti delle istituzioni — Motivazione*
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 872/2004)
5. *Diritto internazionale pubblico — Principio di territorialità — Atto comunitario che prevede misure restrittive nei confronti di un paese terzo — Mancanza di effetto extraterritoriale*
(Artt. 60 CE e 301 CE; regolamento del Consiglio n. 872/2004; regolamenti della Commissione n. 1149/2004 e n. 874/2005)

1. Nei limiti in cui, in forza del Trattato, la Comunità ha assunto competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nell'ambito di applicazione della Carta delle Nazioni Unite, le disposizioni di questa hanno come effetto di vincolare la Comunità e quest'ultima è tenuta, a norma del suo stesso Trattato istitutivo, ad adottare, nell'esercizio delle proprie competenze, tutte le disposizioni necessarie per consentire ai propri Stati membri di conformarsi agli obblighi loro incombenti in forza della carta suddetta.

misure restrittive che colpiscano direttamente i singoli, qualora una posizione comune o un'azione comune adottate a norma delle disposizioni del Trattato UE relative alla politica estera e di sicurezza comune lo prevedano, e ciò a condizione che tali misure mirino effettivamente a interrompere o a ridurre totalmente o parzialmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi. Per contro, misure restrittive prive di qualsiasi legame con il territorio o il regime a capo di un paese terzo non possono essere fondate soltanto sulle dette disposizioni. Tuttavia, la Comunità è competente ad adottare misure di questo tipo sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE.

(v. punto 67)

2. In base agli artt. 60 CE e 301 CE la Comunità è competente ad adottare

A tale riguardo, la Commissione era competente ad adottare, sulla base degli

artt. 60 CE e 301 CE, il regolamento n. 872/2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia, nonché i regolamenti n. 1149/2004 e n. 874/2005, che modificano il detto primo regolamento, i quali danno attuazione nella Comunità alle misure restrittive nei confronti dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e dei suoi associati, quali previste dalla posizione comune 2004/487. In effetti, nei limiti in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, organo al quale la Comunità internazionale ha conferito il ruolo principale di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, considera che tale ex Presidente ed i suoi associati continuano ad essere in grado di compromettere la pace in Liberia e nei paesi vicini, le misure adottate nei confronti di costoro presentano un nesso sufficiente con il territorio o con il regime a capo di tale paese per poter essere considerate come intese a interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con un paese terzo, ai sensi dei suddetti artt. 60 CE e 301 CE.

(v. punti 68-69, 74)

3. Nonostante l'art. 295 CE, ai sensi del quale il regime della proprietà è di competenza degli Stati membri, altre disposizioni del Trattato conferiscono alla Comunità il potere di adottare

misure sanzionatorie o di protezione aventi un'incidenza sul diritto di proprietà dei singoli. Ciò è quanto avviene in particolare in materia di concorrenza (art. 83 CE) e di politica commerciale (art. 133 CE). È altresì il caso delle misure dirette a interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi adottate sulla base degli artt. 60 CE e 301 CE.

(v. punto 77)

4. Il vizio di forma consistente, in un regolamento, nel fatto che uno dei suoi 'considerando' contiene un'indicazione erronea in punto di fatto non può portare all'annullamento di tale atto, qualora gli altri 'considerando' del regolamento forniscano una motivazione di per sé sufficiente.

(v. punto 81)

5. Il regolamento n. 872/2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia, nonché i regolamenti n. 1149/2004 e n. 874/2005, che modificano il detto primo regolamento, si applicano unicamente ai fondi ed alle risorse economiche ubicati nel territorio della Comunità e non hanno dunque

alcun effetto extraterritoriale. Tali regolamenti non violano quindi il principio di territorialità. La circostanza per cui i comportamenti all'origine dell'adozione dei regolamenti impugnati produrrebbero i loro effetti esclusivamente al di fuori della Comunità è irrilevante a tal proposito, posto che le misure adottate ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE, ovvero i detti regolamenti, sono intese precisamente all'attuazione, da parte della Comunità, di posizioni comuni o di azioni comuni adottate in forza delle disposizioni del Trattato UE relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e prevedono un'azione nei confronti di paesi terzi. Inoltre, a norma dell'art. 11, n. 1, UE, uno degli obiettivi della PESC è il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Un obiettivo siffatto non potrebbe con tutta

evidenza essere raggiunto se la Comunità dovesse limitare la propria azione ai casi in cui la situazione all'origine del suo intervento produce effetti nel suo territorio.

Lo stesso vale per la circostanza secondo cui i regolamenti considerati mirerebbero in definitiva a produrre i loro effetti nel territorio della Liberia, posto che gli artt. 60 CE e 301 CE legittimano appunto la Comunità ad adottare misure comportanti sanzioni economiche destinate a produrre i loro effetti in paesi terzi.

(v. punti 106-108)